



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO TOSSIGNANO

Via della Resistenza n.17 – 40021 BORGO TOSSIGNANO – Tel. 054290196

Codice fiscale: 82003730379 – Codice MPI: BOIC809005 – Codice Univoco Ufficio di IPA: UFZWZF

E-mail: boic809005@istruzione.it - P.E.C.: boic809005@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://borgotossignanoic.edu.it/>

FUTURA

PNRR ISTRUZIONE
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

COESIONE
ITALIA 21-27
SCUOLA E
COMPETENZE



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Protocollo e data (vedi segnatura informatica)

Al personale docente e ATA
Al DSGA

**Oggetto: Calendarizzazione mensile permessi ex legge 104/1992 – anno scolastico 2026-2027 –
dichiarazione di responsabilità del fruitore.**

Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999

Vista: la Legge 107/2015

Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.

Visto: il PTOF 2022/2025

Vista: la legge 104/1992 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico

al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione, rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando un piano per la fruizione dei permessi come indicato dalla nota ARAN (SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01.08.2012 ad un apposito quesito **"Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92"** chiarisce: **"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 165/2001"**).

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: **"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso"**. A questo scopo è utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"**.

Infine, l'Aran in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale Art. 15, c. 6. Ccnl 2007-, ha chiarito: **"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001"**.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL 2006 – 2009 all'art. 15, comma 6, prevede che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel

Firmato digitalmente da ADELE D'ANGELO

medesimo giorno settimanale per ovvie motivazioni didattiche.

Per il personale ATA si precisa che l'ultimo CCNL 2019/2021, all'art. 68, comma 1, ha così previsto: *"i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di **18 ore mensili**".* Il nuovo Contratto non ha sostituito la previsione legislativa, ma ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dei permessi, consentendo al lavoratore, appartenente ai ruoli ATA, di assentarsi anche per alcune ore della giornata. In proposito, l'ARAN, con l'**orientamento applicativo CIRS122**, ha anche chiarito che il personale ATA può chiedere un permesso di 3 o 4 ore giornaliero, nell'ambito delle 18 ore mensili previste dalla normativa.

Alla luce di quanto sopra espresso, il personale che intende fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è invitato a produrre con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di assenza a tale titolo, con riferimento all'arco temporale del mese.

Il Personale che fruisce dei permessi Legge 104/92 art 3 -c.3 **è invitato a produrre entro i 3 giorni** che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il mese successivo delle proprie richieste per la fruizione dei permessi (3 giorni mensili), consegnando la propria proposta di massima indirizzata al DS (docenti) o al DSGA (Ata), al fine di verificare le condizioni di fruibilità e di programmare una più organica e funzionale sostituzione del personale assente

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (circolare n.13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, INPS n. 45 dell'01.03.2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpelli n.1/2012 e 31/2010), motivandola.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi art. 82/2005 s.m.i. e norme collegate